DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 3

Proroga degli organi - Regime degli atti

Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. (2) Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonche' il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-3-proroga-degli-organi-regime-degli-atti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it